



COMUNE DI CASTELBUONO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE
BENEMERENZE E DELLA CITTADINANZA ONORARIA
(emendato)**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 01.10.2024

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Castelbuono istituisce la benemerenza civica destinata a premiare le persone, gli Enti e le Associazioni che si siano particolarmente distinte con opere concrete ed eccezionali nel campo delle scienze, della cultura, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport o con iniziative di carattere sociale assistenziale e filantropico o con atti di coraggio e di abnegazione civica.
2. La concessione potrà riguardare anche persone, Enti, Associazioni non di Castelbuono che per particolari attività, anche fuori dall'ambito comunale, abbiano contribuito in modo significativo alla crescita sociale e civile del Comune di Castelbuono, aumentandone il prestigio con disinteressata dedizione.
3. E' anche possibile assegnare la benemerenza alle persone, agli Enti, alle Associazioni che abbiano concretamente contribuito all'incremento del patrimonio comunale, anche tramite lasciti e/o donazioni.
4. In casi particolari la benemerenza può essere conferita alla memoria. In tal caso, è consegnata ai familiari/parenti più prossimi.

ART. 2

FORMA DELLA BENEMERENZA

1. Allo scopo sono istituiti speciali segni di benemerenza destinati a premiare persone, Enti ed Associazioni che si siano particolarmente distinte nei campi e per le attività di cui all'art.1.
2. La benemerenza civica assume la seguente forma:
medaglia ovvero **attestato di civica benemerenza prodotto su pergamena.**

ART. 3

PROPOSTE DI CANDIDATURE - MODALITA' PER L'INOLTRO – PUBBLICITA'

1. Le proposte di candidatura potranno essere formulate dai membri della Giunta Comunale, da Consiglieri Comunali, da referenti di Istituzioni, Enti e Associazioni, da singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta siano in grado di segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti mediante civica benemerenza. Dette proposte dovranno essere corredate da adeguata documentazione e qualsiasi altro elemento utile alla loro valutazione. In particolare, le segnalazioni dovranno essere accompagnate da:

- una breve biografia della persona, dell'Ente, dell'Associazione segnalato/a;
- una relazione documentata ed esauriente, che costituisce il motivo della proposta di assegnazione della benemerenzza.

ART. 4

ATTRIBUZIONE DELLA BENEMERENZA

1. Le proposte di candidatura verranno esaminate dalla conferenza dei Capigruppo Consiliari, presieduta dal Sindaco o suo delegato.
2. I Capigruppo Consiliari, cui compete l'esame e la verifica dei requisiti fissati dagli artt.1 e 3, esprimono un parere su ogni proposta di candidatura e trasmettono alla Giunta Comunale un elenco dei nominativi proposti per il conferimento.
3. La benemerenzza viene attribuita se la proposta ottiene la maggioranza dei voti dei Capigruppo Consiliari e del Sindaco.
4. La Giunta Comunale recepisce quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari e dal Sindaco e formalizza l'atto.

ART. 5

MODALITA' DI CONSEGNA

1. La benemerenzza civica viene conferita dal Sindaco in presenza dei Capigruppo Consiliari o in Consiglio Comunale.

ART. 6

REGISTRAZIONE E ALBO

1. La benemerenzza verrà consegnata unitamente ad un certificato, sottoscritto dal Sindaco recante un numero progressivo della benemerenzza stessa, corrispondente a quello riportato sul registro delle benemerenze, conservato a cura della Segreteria del Sindaco.
2. E' istituito un Albo dei benemeriti che verrà aggiornato ogni anno. L'Albo sarà affisso in luogo istituzionale individuato dal Sindaco.

ART. 7

REVOCA

1. Incorre nella perdita della benemerenzza l'insignito che se ne renda indegno.
2. Il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dalla Giunta

- Comunale su proposta motivata del Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari.
3. La revoca della concessione viene annotata nell'apposito registro delle benemerenze.

II CITTADINANZA ONORARIA

Art. 8

OGGETTO

1. La presente sezione del Regolamento disciplina l'istituto della cittadinanza onoraria.
2. La cittadinanza onoraria costituisce un riconoscimento onorifico, attribuito ai cittadini italiani o stranieri non aventi la residenza nel Comune che si sono distinti particolarmente in campo culturale, sportivo, scientifico, economico, sociale o in azioni di alto valore a vantaggio della Nazione o dell'umanità intera.

Art.9

DESCRIZIONE

1. La proposta per il conferimento della cittadinanza onoraria potrà pervenire dal Sindaco, dagli Assessori, dai Consiglieri Comunali, da istituzioni pubbliche o private presenti nel Comune. La proposta dovrà pervenire al protocollo dell'Ente.
2. Le proposte dovranno essere formulate per iscritto e la richiesta dovrà essere adeguatamente motivata con l'indicazione delle attività o delle azioni su cui si fonda il riconoscimento.

ART. 10

APPROVAZIONE

1. Il riconoscimento della cittadinanza onoraria avviene con deliberazione del Consiglio Comunale, approvata con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 11

CONFERIMENTO

1. La cittadinanza onoraria è conferita dal Sindaco, nell'ambito di una cerimonia solenne, mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica dell'insignito tra la popolazione del Comune.

2. L'attestato di conferimento della cittadinanza onoraria dovrà contenere le motivazioni per le quali è attribuito il riconoscimento.
3. La cittadinanza onoraria è un titolo meramente onorifico e, pertanto, non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dell'insignito.
4. Il Comune, in occasione di particolari cerimonie ufficiali o ricorrenze, può invitare i cittadini onorari che prenderanno parte tra le autorità.

Art. 12

ALBO DEI CITTADINI ONORARI

1. È istituito l'Albo dei cittadini onorari dove sono riportati i nomi di coloro ai quali è stata conferita la cittadinanza onoraria.
2. L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli insigniti e gli estremi del provvedimento di concessione della cittadinanza onoraria e sarà tenuto a cura del Responsabile dei Servizi Demografici.

Art.13

REVOCA

1. Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno.
2. La revoca dell'onorificenza sarà deliberata dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui all'art. 11.

ART. 14

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune garantisce che i dati acquisiti ai fini dell'istruttoria al procedimento di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (U.E.) 2016/679 e del Parlamento Europeo.

ART. 15

SPESE

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

ART. 16

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, lo statuto comunale, altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

ART. 17

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo aver esperito le procedure di pubblicazione specificamente previste del vigente Statuto Comunale.